



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 51/ 22 | di data 22/06/23 |
| | |

Oggetto: L.P. N. 26/1993 E S.M., L.P. N. 2/2016 E S.M. E D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE (C.D. APPALTO INTEGRATO) DEL NUOVO CENTRO NATATORIO AREA SPORTIVA GHIAIE " P.ED. 1529/1 (ORA 1529/25) C.C. TRENTO (IN CONFORMITÀ AI CAM) " OPERA 6211 - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 9.977.440,96 (AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E IVA). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento e Opera universitaria hanno in essere un Accordo di programma per la realizzazione della Casa dello Sport ed altri interventi su compendi sportivi nel Comune di Trento, sottoscritto in data 28.05.2015 e da ultimo modificato con deliberazione giunta 12.12.2022 n. 337, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, che ha approvato lo schema di quarto Atto modificativo - aggiuntivo dell'Accordo, successivamente sottoscritto nel febbraio 2023;

atteso che detto accordo prevede tra gli altri interventi la realizzazione di un nuovo impianto natatorio presso l'area sportiva delle Ghiaie;

richiamata al riguardo la deliberazione 13.12.2018 n. 168 con cui il Consiglio comunale ha approvato il documento preliminare di progettazione relativo all'intervento "Nuovo centro natatorio nell'area sportiva Ghiaie - Trento" - opera n. 6211, datato novembre 2018 dell'importo complessivo di euro 12.250.000,00;

evidenziato che il suddetto progetto preliminare prevede la realizzazione di un impianto per l'attività agonistica, destinato ad ospitare competizioni di livello nazionale e internazionale;

dato atto che la struttura, prevista sull'area sportiva nei pressi del BLM Group Arena e del Palaghiaccio, si pone l'obiettivo di soddisfare le richieste delle Società sportive che si dedicano alle discipline natatorie sul territorio del Comune di Trento. Il complesso sarà quindi destinato alle competizioni sportive e all'allenamento degli atleti delle discipline del nuoto, nonché al nuoto libero;

precisato che il suddetto progetto è stato predisposto tenendo in considerazione le indicazioni pervenute da A.S.I.S. e CONI, in maniera tale da sviluppare una progettazione attenta alle necessità funzionali e spaziali evidenziate;

richiamata inoltre la deliberazione 24.11.2021 n. 164 con cui il Consiglio comunale, a seguito di variazioni al documento preliminare di progettazione originariamente approvato, conseguenti all'evoluzione degli accordi intercorsi con la Provincia ed in particolare alle diverse caratteristiche strutturali indicate per l'intervento nel terzo Atto modificativo-aggiuntivo all'Accordo di programma sopra richiamato, ha approvato in linea tecnica il progetto preliminare del nuovo centro natatorio presso l'area sportiva Ghiaie, datato ottobre-novembre 2021, per l'importo complessivo di euro 10.760.000,00;

precisato che, in particolare, il nuovo progetto preliminare prevede la realizzazione di una vasca per il nuoto da 51,5 x 25 metri, divisibile in 2 vasche da 25 metri con pontone mobile di larghezza 1,50

pagina 1/17

metri, nonché degli spogliatoi realizzati secondo gli standard Coni-Fin e una tribuna da 600 posti da utilizzare in occasione delle competizioni sportive. Inoltre sono previsti spazi per la ristorazione, una palestra, tre sale polifunzionali e, al piano seminterrato, alcuni locali tecnici per gli impianti meccanici necessari al funzionamento delle piscine;

atteso che successivamente all'approvazione del progetto preliminare e alla sottoscrizione del terzo atto aggiuntivo-modificativo sono state avviate le attività tecniche finalizzate all'avvio della procedura di affidamento delle opere a mezzo di appalto integrato sulla base del progetto preliminare;

richiamata a tal proposito la determinazione 13.05.2022 n. 51/20 della sottoscritta Dirigente con cui tra l'altro sono stati affidati a professionisti esterni l'incarico per la redazione della relazione geologica e geotecnica e lo studio di compatibilità con asseverazione, verso il corrispettivo di euro 40.348,12 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. 22% compresi) e l'incarico per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche DPSH, verso il corrispettivo di euro 4.042,40 (oneri previdenziali 4% e i.v.a. compresi), è stata impegnata la somma complessiva di euro 44.390,52 ed è stata prenotata la somma di euro 10.715.609,48 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

considerato altresì che contestualmente, la difficile congiuntura economica ha causato un considerevole aumento dei prezzi delle lavorazioni e dei materiali da costruzione nell'arco di pochi mesi, con la pubblicazione tra l'altro di due nuovi elenchi prezzi provinciali nel periodo successivo all'approvazione del progetto preliminare, con un conseguente considerevole incremento dei costi per la realizzazione dell'opera; inoltre, a seguito dell'evoluzione successiva all'approvazione del progetto preliminare, si è reso necessario aggiornare anche alcuni elaborati progettuali;

dato atto quindi che con deliberazione giuntale 27.12.2022 n. 379 è stato approvato il progetto preliminare del centro natatorio aggiornato, recante date varie, dell'importo complessivo di euro 12.230.000,00 ed è stata prenotata la somma di euro 1.470.000,00 (i.v.a. compresa);

posto che, successivamente all'approvazione del progetto preliminare aggiornata avvenuta con la citata deliberazione giuntale 27.12.2022 n. 379, con deliberazione della giunta provinciale 29.12.2022 n. 2504 è stato approvato l'elenco prezzi per il 2023 con conseguente ulteriore incremento dei costi per la realizzazione dell'opera;

dato quindi atto che per far fronte a tale aumento dei costi, con variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e documento unico di programmazione 2023-2025, approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66, è stato stanziato un supero di euro 680.000,00 per l'opera in oggetto;

precisato che, a seguito dell'evoluzione successiva all'approvazione del progetto preliminare, si è inoltre reso necessario definire alcuni elementi di carattere tecnico utili ai fini della procedura per l'appalto integrato e quindi aggiornare gli elaborati progettuali "Relazione tecnico illustrativa" e "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza", nonché predisporre ulteriori (integrativi o sostitutivi), anche in ottemperanza alle richieste avanzate dal Comitato Tecnico Amministrativo della Provincia autonoma di Trento nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio del relativo parere più avanti richiamato, tra cui la "Relazione tecnico-descrittiva integrativa", il "Computo metrico parametrico" e diversi elaborati grafici;

atteso che per le ragioni sopra esposte si è pertanto proceduto, prima dell'avvio della procedura per l'appalto integrato dell'opera, alla redazione della Variante progettuale n. 1 del progetto preliminare approvato con la citata deliberazione giuntale 27.12.2022 n. 379;

dato atto che della redazione della variante è stato incaricato progettista interno con nota di data 05.06.2023 allegata alla nota 13.06.2023 prot. n. 176379;

vista quindi la Variante progettuale n. 1, datata maggio 2023, redatta dallo scrivente Servizio, costituita dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, comportante un aumento di euro 680.000,00 rispetto all'importo del progetto preliminare approvato per l'importo complessivo di euro 12.910.000,00 come da quadro economico contenuto nella stessa;

atteso che il presente intervento è assoggettato al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23.06.2022, recante i "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi". L'elaborato di variante "P.R.110.A.01 - Relazione tecnico-

illustrativa” riporta uno specifico paragrafo che contiene puntuali indicazioni per le successive fasi della progettazione, finalizzate al rispetto del citato D.M.;

visto il parere favorevole del Comitato Tecnico Amministrativo dei lavori pubblici e della Protezione civile della Provincia Autonoma di Trento d.d. 06.06.2023 n. 20, allegato alla nota 13.06.2023 prot. n. 176379 reso sul Progetto preliminare – Variante 1 senza prescrizioni, ai sensi degli artt. 54 comma 1 lett. a) e 55 della L.p. 26/1993 e s.m.;

dato atto che lo scrivente Servizio ha ritenuto, in relazione alla Variante progettuale n. 1, di non convocare la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti, essendosi la medesima già espressa sull'intervento in oggetto per l'approvazione del progetto preliminare approvato nel 2021 rispetto al quale la Variante progettuale n. 1 non comporta modifiche rilevanti;

rilevato che per l'approvazione della Variante progettuale n. 1 è da ritenersi valevole, in quanto non sono state previste modifiche nei contenuti tecnici dell'intervento, l'attestazione di compatibilità urbanistica in relazione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, riferita esclusivamente all'insediabilità nella zona di P.R.G. oggetto dell'intervento della funzione prevista in progetto, rilasciata in data 11.11.2021 prot. n. 296407 dal Servizio Edilizia privata;

visto inoltre il parere della Federazione italiana nuoto pervenuto in data 14.04.2022 ns. prot. n. 104443 con osservazioni che saranno tenute in considerazione nell'ambito della procedura di gara;

dato atto in merito alla Variante progettuale n. 1 che:

- la stessa non comporta aumenti degli oneri di gestione;
- non è necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri;

dato atto che lo stanziamento di euro 680.000,00 derivante dalla Variante progettuale n. 1 è previsto nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169 per effetto delle variazioni di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e documento unico di programmazione 2023-2025 approvata con deliberazione consiliare 14.06.2023 n. 66;

atteso che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 164 ha approvato la conseguente variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

atteso che la Variante progettuale n. 1 è costituita dagli elaborati depositati agli atti del Comune di Trento sub prot. n. 176455/2023;

dato atto che la Variante progettuale n. 1 sostituisce/integra parte degli elaborati del progetto preliminare approvato con deliberazione giunta 27.12.2022 n. 379 e ne aggiunge degli altri, come specificamente precisato a margine di ciascun elaborato nell'elenco elaborati allegato alla deliberazione di approvazione della medesima;

visto che la Giunta comunale con propria deliberazione n. 165 di data 19 giugno 2023 ha approvato in linea tecnica la variante progettuale n. 1 ed è stata prenotata la somma di euro 680.000,00;

atteso che, successivamente, con atto prot. n. 182368 di data 19/06/2023 della sottoscritta Dirigente è stata approvata la Variante progettuale n. 2 al Progetto preliminare ai sensi dell'art. 51 comma 5 lettera a) della L.P. 26/1993 e s.m.i.;

precisato che detta Variante 2 non ha comportato aumento degli oneri di gestione e ha introdotto alcune modifiche agli elaborati progettuali con particolare riferimento all'aggiornamento del quadro economico come di seguito riportato in particolare con introduzione della voce A6 e all'aggiornamento del cronoprogramma dell'intervento;

atteso altresì che, con la variante progettuale n. 2, il progetto preliminare è stato integrato con i documenti “Capitolato prestazionale – Variante 2” e “Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative – Variante 2” e “Capitolato Informativo BIM – Variante 2”, che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà l'appalto;

vista quindi il quadro economico approvato con la Variante progettuale n. 2, datata giugno 2023, redatta dal Servizio Edilizia pubblica, per l'importo complessivo di euro 12.910.000,00 così distinto:

A) LAVORI E PROGETTAZIONE A BASE D'ASTA

A1+A2+A3+A4) Lavori a base d'asta

euro 9.007.125,08

pagina 3/17

| | | | |
|---|------|--------------|--------------------|
| A5) oneri della sicurezza | euro | 400.034,70 | |
| A6) spese tecniche fase progettazione definitiva ed esecutiva e base d'asta. | euro | 570.281,18 | |
| sommano | | | euro 9.977.440,96 |
| B) lavori in economia da affidare alla stessa Ditta per noli, materiali e mano d'opera | | | euro 58.000,00 |
| C) lavori da eseguire in economia: | | | |
| C1) arredi centro natatorio | euro | | 120.000,00 |
| D) lavori da affidare a trattativa privata: | | | |
| D1) allacciamenti e modifica reti | euro | | 35.000,00 |
| E) somme a disposizione dell'Amministrazione: | | | |
| E1) Oneri fiscali e previdenziali spese tecniche fase progettazione definitivo ed esecutivo su (A6) | euro | 153.291,58 | |
| E2) spese tecniche per collaudo statico, collaudo T.A. e funzionale impianti (oneri previdenziali e fiscali compresi) | euro | 85.000,00 | |
| E3) spese tecniche coordinamento sicurezza fase esecutiva (oneri previdenziali e fiscali compresi) | euro | 210.858,50 | |
| E4) spese tecniche tecnici interni direzione lavori (oneri contributivi ed erariali compresi) | euro | 90.000,00 | |
| E5) i.v.a. 22% su (A1+A2+A3+A4+A5) +B+C1+D1 | euro | 2.116.435,15 | |
| E6) rischio geologico (oneri compresi) | euro | 9.559,45 | |
| E7) imprevisti (oneri fiscali compresi) | euro | 54.414,36 | |
| sommano | | | euro 2.719.559,04 |
| totale | | | euro 12.910.000,00 |

rilevato, premesso tutto quanto sopra, che l'importo a base di gara ammonta ora ad euro 9.977.440,96 come risulta dal seguente prospetto:

| | Oggetto | Importo |
|----------------------|---|--------------------------|
| a.1 | Importo esecuzione lavori (al netto degli oneri di sicurezza) | euro 9.007.125,08 |
| a.2 | Oneri di sicurezza | euro 400.034,70 |
| a.1 + a.2 | Importo complessivo esecuzione lavori | euro 9.407.159,78 |
| b.1 | Corrispettivo per progettazione definitiva | euro 300.193,66 |
| b.2 | Corrispettivo per progettazione esecutiva | euro 270.087,52 |
| b | Totale per servizi di progettazione | euro 570.281,18 |
| a.1+a.2+b1+b2 | IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO | euro 9.977.440,96 |

dato atto che il compenso per la progettazione definitiva ed esecutiva è stato calcolato in conformità al D.M. 17.06.2016, recante i corrispettivi delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., coerentemente con le Linee Guida ANAC 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e in virtù del richiamo operato dall'art. 10, comma 3, della legge provinciale 09.03.2016 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara o trattativa negli affidamenti degli incarichi tecnici previsti dalla legge provinciale sui lavori pubblici 1993, compreso il collaudo statico, si applica la normativa statale". Lo stesso compenso, proporzionato ai contenuti e alle caratteristiche della prestazione rispetta il principio dell'equo compenso di cui alla legge 21.04.2023 n. 49;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale d.d. 21.06.2023, n. 175, immediatamente esecutiva, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, con la quale – in conformità

all'art. 9, comma 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti - è stato deciso, tra l'altro:

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione (c.d. appalto integrato) del Nuovo centro natatorio Area Sportiva Ghiaie – p.ed. 1529/1 (ora 1529/25) C.C. Trento (in conformità ai CAM) – Opera 6211, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Edilizia pubblica così come esposte in narrativa del medesimo atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Edilizia pubblica si stabilirà di procedere con l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dei lavori scegliendo il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 30 bis e dell'art. 30 comma 5 ter lett. c) della L.P. n. 26/1993 e s.m., svolta con modalità telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato ai sensi degli artt. 16, comma 1 e 17, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. n. 26/1993 e s.m.;
3. di dare atto che la Dirigente del Servizio Edilizia pubblica provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, in particolare all'approvazione del disciplinare di gara e relativi allegati;
4. di dare atto che la determinazione di cui al precedente punto 2, e per le motivazioni di cui in premessa al presente atto, conterrà le previsioni circa il possibile subentro di A.S.I.S. nella stipula e nella gestione ed esecuzione del contratto o anche nella sola gestione ed esecuzione del contratto in base al contratto di servizio da sottoscrivere tra i citati enti nell'ambito del possibile rinnovo dell'affidamento in house all'Azienda speciale citata;

dato atto che, ai sensi degli artt. 3 e 7 della L.P. n. 2/2016, lo scrivente Servizio ritiene di ricorrere a una procedura di gara con un unico lotto poiché la tipologia di affidamento prevista, l'importo e la tipologia dei lavori non consentono la suddivisione in lotti funzionali, ma richiedono il completamento dell'opera nella sua interezza per poter essere fruibile a fine lavori. In particolare si prevede di procedere all'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione di tutte le opere mediante appalto integrato; la corretta progettazione dell'intervento non permette di prevedere una progettazione ed esecuzione di parti indipendenti dello stesso (lotti), dovendo essere considerato il disegno unitario dell'opera nella sua interezza all'interno di un progetto (definitivo ed esecutivo), che verrà sviluppato da un appaltatore, garante di un'esecuzione coerente di tutte le parti nelle quali l'intervento si articola;

ritenuto, allo scopo di garantire il rispetto del principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche e al fine di consentire la massima garanzia di apertura al mercato con possibilità di partecipazione di tutti gli operatori economici del settore interessati in condizioni di parità, di procedere con l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dei lavori scegliendo il contraente tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis e dell'art. 30 comma 5 ter lett. c) della L.P. n. 26/1993 e s.m., svolta con modalità telematica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato ai sensi degli artt. 16, comma 1 e 17, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. n. 26/1993 e s.m. La scelta di tale procedura è supportata dalle seguenti motivazioni:

- la procedura aperta garantisce la maggiore snellezza procedurale e il miglior contenimento dei tempi, posto che in esito alla pubblicazione del Disciplinare di gara gli operatori economici sono chiamati a presentare un'offerta, evitando una fase che imponga un passaggio iniziale di manifestazione di interesse (ossia la richiesta di invito): ciò avviene nel pieno rispetto dei principi di garanzia della qualificazione dell'operatore economico, in quanto siffatta attività viene semplicemente concentrata in un unico momento, quindi senza duplicazione di attività ed evitando l'allungamento dei tempi necessari per addivenire all'individuazione del contraente;
- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

dato atto che ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile" - art. 1 comma 2 bis della L.P. n. 2/2016 e s.m.);

ritenuto congruo il tempo di pubblicazione del disciplinare pari ad almeno 90 giorni in quanto, tenuto conto che in sede di presentazione dell'offerta deve essere presentato il progetto definitivo, si considera tale termine adeguato per consentire agli operatori economici di valutare la loro partecipazione e di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico;

atteso che si ritiene di utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stante il fatto che detto criterio di aggiudicazione risulta essere obbligatorio oltre ad essere quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dei lavori oggetto dell'affidamento e in ragione delle particolarità meglio illustrate nel seguito, che impongono l'apprezzamento, oltre che del prezzo offerto dai concorrenti, anche di altri elementi attinenti la qualità della proposta dei singoli offerenti finalizzata ad assicurare la migliore qualità del servizio professionale svolto e delle opere realizzate;

atteso che tale criterio consente all'Amministrazione di controllare e valutare la qualità dell'intervento che gli offerenti intendono realizzare mediante la valutazione della proposta tecnica (oltre che economica) del partecipante alla gara, proposta che dovrà essere orientata a sviluppare e dare attuazione alle caratteristiche funzionali e alle migliori soluzioni tecniche disponibili dato che i criteri di valutazione definiti tengono anche conto dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256;

visto l'elaborato denominato Capitolato speciale d'appalto – norme amministrative che contiene le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente tra l'Amministrazione e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto e l'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili dalla commissione tecnica, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

ritenuto necessario che alla valutazione della qualità della proposta (e quindi all'offerta tecnica), alla luce di tutte le osservazioni svolte e del disposto dell'art. 17, comma 1, della L.P. n. 2/2016 e s.m., sia da riservare una quota di punteggio pari a 80 punti in quanto il criterio di aggiudicazione predetto garantisce il raggiungimento del risultato che si prefigge, ossia la scelta di una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione le miglior rapporto costo/qualità con la garanzia dello svolgimento di una prestazione di qualità e la successiva realizzazione di un'opera di qualità pur nella ricerca del contenimento della spesa;

considerato pertanto di attribuire, per il perseguimento del predetto obiettivo, all'offerta tecnica un peso ponderale pari all'80 per cento (il punteggio massimo è di 80/100-esimi) e all'offerta economica un peso ponderale del 20 per cento (il punteggio massimo è di 20/100-esimi), come di seguito specificato:

dato atto che lo scrivente Servizio ha predisposto il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

considerato che nell'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica non si possa fare ricorso esclusivamente a criteri di natura quantitativa o tabellare, essendo necessaria anche una valutazione caratterizzata da discrezionalità tecnica che verrà compiuta dalla Commissione tecnica, che verrà nominata con specifica determinazione dirigenziale ai sensi del combinato disposto degli art. 21 della L.P. n 2/2016 e s.m. e art. 38 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

rilevato che in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche dei contratti, in particolare sono stati valorizzati i seguenti elementi:

- elemento A1 Organizzazione nello svolgimento della progettazione esecutiva (massimo punti 6) contenente il seguente sub-elemento al quale è riservato un punteggio massimo pari a 6 punti per:
- Fase della Progettazione esecutiva

La scelta dell'elemento di valutazione relativo alla fase della progettazione esecutiva risponde all'obiettivo di individuare l'offerta che offra le maggiori garanzie della riuscita dell'opera con riferimento all'organizzazione nello svolgimento della progettazione proposta dall'offerente. Questo elemento di valutazione è finalizzato ad individuare la migliore offerta dal punto di vista delle modalità con cui l'appaltatore decide di garantire la scalarità nella elaborazione e redazione della documentazione, consentendo un progressivo ed efficace controllo "in progress" da parte della Stazione appaltante e illustrando i relativi strumenti che si intendono utilizzare allo scopo;

- elemento A2 Organizzazione nello svolgimento dell'esecuzione dei lavori (massimo punti 4) contenente il seguente sub-elemento al quale è riservato un punteggio massimo pari a 4 punti per:

- Fase organizzazione dell'esecuzione dei lavori

La scelta dell'elemento di valutazione relativo all'organizzazione nell'esecuzione dei lavori risponde all'obiettivo di individuare l'offerta che offra le maggiori garanzie della riuscita dell'opera con riferimento all'organizzazione ed alla gestione del cantiere proposte dall'offerente. Questo elemento di valutazione è finalizzato ad individuare la migliore offerta dal punto di vista delle modalità con cui l'appaltatore decide di realizzare i lavori, con particolare riferimento alla successione cronologica delle fasi operative ed alla qualità e quantità di risorse umane e materiali impiegate nella realizzazione dell'opera;

- elemento A3 – Criteri premianti CAM (massimo punti 8), a sua volta suddiviso nei seguenti sub-elementi a ciascuno dei quali è riservato un punteggio massimo pari a 2 punti per ciascuno dei seguenti elementi:

- Competenza tecnica dei progettisti (CAM 2.7.1)

- Implementazione modelli BIM con informazioni ambientali (CAM 2.7.3)

- Sistema di gestione ambientale (CAM 3.2.1)

- Fine vita degli impianti (CAM 4.3.8)

L'intervento deve essere progettato e realizzato nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 23 giugno 2022 così come previsto nella "Relazione tecnico illustrativa" del progetto preliminare; si prevedono quindi una serie di criteri premianti considerati tutti di uguale rilevanza:

- Competenza tecnica dei progettisti intesa come esperienza certificata sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici come previsto al punto 2.7.1 dei Criteri Ambientali Minimi;

- Implementazione modelli BIM con informazioni ambientali intesa come integrazione nel modello BIM di dati di carattere ambientale relativi all'edificio, ai prodotti da costruzione e al cantiere come previsto al punto 2.7.3 dei Criteri Ambientali Minimi;

- Sistema di gestione ambientale intesa come capacità certificata dell'operatore economico di gestire anche gli aspetti ambientali dell'intero processo come previsto al punto 3.2.1 dei Criteri Ambientali Minimi;

- Fine vita degli impianti intesa come previsione dell'uso di impianti (tecnologici, di riscaldamento, raffrescamento) progettati per essere disassemblati, riutilizzati, riciclati nelle loro singole componenti come previsto al punto 4.3.8 dei Criteri Ambientali Minimi;

- elemento A4 – Progetto definitivo – Componente architettonico-strutturale (massimo punti 24) a sua volta suddiviso nei seguenti sub-elementi a ciascuno dei quali è riservato il punteggio massimo di seguito specificato:

- Caratteristiche costruttive e tecniche (massimo punti 6)

- Caratteristiche estetiche (massimo punti 6)

- Caratteristiche funzionali (massimo punti 6)

- Miglioria: curva di visibilità delle tribune (massimo punti 2)

- Miglioria: profondità acqua vasca (massimo punti 2)

- Miglioria: distributivo dimensionale spazi (massimo punti 2)

La scelta dell'elemento di valutazione relativo al progetto definitivo - componente architettonico strutturale risponde all'obiettivo di individuare l'offerta che presenta le migliori soluzioni progettuali nel rispetto delle indicazioni del progetto preliminare. Obiettivo dell'Amministrazione, attraverso la scelta di questo elemento di valutazione, è individuare il progetto definitivo che, in relazione agli aspetti architettonici e strutturali, meglio consenta il raggiungimento delle prestazioni tecniche, estetiche e funzionali attese da parte dell'edificio nel suo complesso. Inoltre, con riferimento a specifici temi quali la curva di visibilità delle tribune, la profondità dell'acqua della vasca e l'aspetto distributivo, obiettivo dell'Amministrazione è l'individuazione di soluzioni migliorative che incrementino le prestazioni dell'edificio;

- elemento A5 – Progetto definitivo – Componente impiantistica (massimo punti 23), a sua volta suddiviso nei seguenti sub-elementi a ciascuno dei quali è riservato il punteggio massimo di seguito specificato:

- Requisiti funzionali (massimo punti 7)
- Requisiti ambientali (massimo punti 6)
- Requisiti energetici (massimo punti 10)

La scelta dell'elemento di valutazione relativo al progetto definitivo - componente impiantistica risponde all'obiettivo di individuare l'offerta che presenta le migliori soluzioni progettuali nel rispetto delle prime indicazioni di carattere impiantistico fornite nell'ambito del progetto preliminare. Obiettivo dell'Amministrazione, attraverso la scelta di questo elemento di valutazione, è individuare il progetto definitivo che, in relazione agli aspetti impiantistici, meglio consenta il raggiungimento delle prestazioni funzionali, ambientali e energetiche attese da parte dell'edificio nel suo complesso. L'attenzione è posta all'impiego di tecnologie ed impianti di ultima generazione che consentano la minimizzazione dell'impatto ambientale dell'opera, il massimo risparmio energetico e la agevole manutenzione e gestione lungo tutto il ciclo di vita dell'edificio;

- elemento A6 – Progetto definitivo – Migliorie puntuali (massimo punti 6), a sua volta suddiviso nei seguenti sub-elementi a ciascuno dei quali è riservato un punteggio massimo pari a 2 punti per ciascuno dei seguenti elementi:

- Proposte di miglioramento - pontone mobile
- Proposte di miglioramento - sistema monitoraggio bagnanti
- Proposte di miglioramento - telo protezione vasca

La scelta dell'elemento di valutazione relativo al progetto definitivo – migliorie puntuali risponde all'obiettivo di individuare l'offerta che presenta le migliori performance in relazione a specifiche strutture al servizio del nuovo centro natatorio quali il pontone mobile, il sistema di monitoraggio bagnanti e il telo di protezione vasca. Obiettivo dell'Amministrazione è l'individuazione di soluzioni migliorative che ottimizzino le prestazioni dell'edificio;

- elemento A7 – Migliorie per il servizio di conduzione, gestione tecnica e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici ed estensione garanzie (massimo punti 9), a sua volta suddiviso nei seguenti sub-elementi a ciascuno dei quali è riservato un punteggio massimo pari a 3 punti per ciascuno dei seguenti elementi:

- Impianto di filtrazione - prolungamento garanzia
- Impianto meccanico - prolungamento servizio di conduzione, gestione tecnica e manutenzione ordinaria
- Impianto elettrico e di controllo - prolungamento servizio di conduzione, gestione tecnica e manutenzione ordinaria

La scelta dell'elemento di valutazione relativo al servizio di conduzione, gestione tecnica e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici ed estensione garanzie risponde all'obiettivo di individuare l'offerta che offra le maggiori garanzie del mantenimento nel tempo delle caratteristiche di funzionalità ed il livello delle prestazioni previste per gli impianti tecnologici previsti nell'edificio. Questo elemento di valutazione è finalizzato ad individuare la migliore offerta dal punto di vista del periodo di conduzione, gestione tecnica e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici a carico dell'offerente, nonché della durata delle garanzie fornite per l'impianto di filtrazione dell'acqua;

atteso che ciascun elemento di cui sopra è ulteriormente declinato in sub-elementi, riportati in sintesi nella tabella di seguito:

| | n. | DESCRIZIONE | sub-punteggio massimo (discrezionale) | sub-punteggio massimo (matematico) | PUNTEGGIO massimo |
|--------------|------|---|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Elemento | A1 | ORGANIZZAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA | | | 6 |
| Sub-elemento | A1.1 | Fase della Progettazione esecutiva | 6 | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------|----------|-----------|
| Elemento | A2 | ORGANIZZAZIONE NELLO SVOLGIMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI | | | 4 |
| Sub-elemento | A2.1 | Fase organizzazione dell'esecuzione dei lavori | 4 | | |
| Elemento | A3 | CRITERI PREMIANTI CAM | | | 8 |
| Sub-elemento | A.3.1 | Competenza tecnica dei progettisti (CAM 2.7.1) | | 2 | |
| Sub-elemento | A.3.2 | Implementazione modelli BIM con informazioni ambientali (CAM 2.7.3) | 2 | | |
| Sub-elemento | A.3.3 | Sistemi di gestione ambientale (CAM 3.2.1) | | 2 | |
| Sub-elemento | A.3.4 | Fine vita degli impianti (CAM 4.3.8) | | 2 | |
| Elemento | A4 | PROGETTO DEFINITIVO - COMPONENTE ARCHITETTONICO STRUTTURALE | | | 24 |
| Sub-elemento | A.4.1 | Caratteristiche costruttive e tecniche | 6 | | |
| Sub-elemento | A.4.2 | Caratteristiche estetiche | 6 | | |
| Sub-elemento | A.4.3 | Caratteristiche funzionali | 6 | | |
| Sub-elemento | A.4.4 | Miglioria: curva di visibilità delle tribune | 2 | | |
| Sub-elemento | A.4.5 | Miglioria: profondità acqua vasca | 2 | | |
| Sub-elemento | A.4.6 | Miglioria: distributivo dimensionale spazi | 2 | | |
| Elemento | A5 | PROGETTO DEFINITIVO - COMPONENTE IMPIANTISTICA | | | 23 |
| Sub-elemento | A.5.1 | Requisiti funzionali | 7 | | |
| Sub-elemento | A.5.2 | Requisiti ambientali | 6 | | |
| Sub-elemento | A.5.3 | Requisiti energetici | 10 | | |
| Elemento | A6 | PROGETTO DEFINITIVO - MIGLIORIE PUNTUALI | | | 6 |
| Sub-elemento | A6.1 | Proposte di miglioramento - pontone mobile | 2 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|---|----------|----------|-----------|
| Sub-elemento | A.6.2 | Proposte di miglioramento - sistema monitoraggio bagnanti | 2 | | |
| Sub-elemento | A.6.3 | Proposte di miglioramento - telo protezione vasca | 2 | | |
| Elemento | A7 | MIGLIORIE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ED ESTENSIONE GARANZIE | | | 9 |
| Sub-elemento | A7.1 | Impianto di filtrazione - prolungamento garanzia | | 3 | |
| Sub-elemento | A7.2 | Impianto meccanico - prolungamento servizio di conduzione, gestione tecnica e manutenzione ordinaria | | 3 | |
| Sub-elemento | A7.3 | Impianto elettrico e di controllo - prolungamento servizio di conduzione, gestione tecnica e manutenzione ordinaria | | 3 | |
| TOTALE PUNTEGGIO | | | | | 80 |

atteso che, ferma restando l'attribuzione dei punteggi ai sub-elementi come disposto nell'elaborato citato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", è prevista la doppia riparametrazione del punteggio tecnico, che persegue l'obiettivo sopra enunciato della scelta di una proposta che assicuri all'Amministrazione l'individuazione del miglior rapporto costo/qualità, ossia la garanzia dello svolgimento di un servizio di qualità pur nella ricerca del contenimento della spesa. La doppia riparametrazione è funzionale a tale obiettivo poiché permette di valorizzare il punteggio ottenuto dall'offerta con la migliore qualità tecnica assegnando, con la prima riparametrazione del punteggio relativo a ciascuno degli elementi di valutazione, il maggior peso parziale previsto per ciascuno di essi ed attribuendo, con la seconda riparametrazione del punteggio complessivo ottenuto, il massimo peso complessivo previsto (80 punti) all'offerta tecnica migliore, tenuto anche conto che all'offerta economica migliore viene attribuito il massimo peso previsto (20 punti). Con questo sistema si garantisce che anche in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica;

tenuto conto che non è prevista una soglia minima di sbarramento per l'offerta tecnica al fine dell'ammissione alle successive fasi di gara;

preso atto che per l'offerta economica è prevista l'attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti, valutata in ragione del prezzo complessivo offerto e secondo la formula di cui all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta";

visto che, per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione dell'offerta nonché l'individuazione degli elementi e sub-elementi, gli stessi sono stati condivisi con A.S.I.S., l'Azienda Speciale per la gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento, che si è espressa favorevolmente con nota acquisita al prot. n. 181483 di data 19 giugno 2023;

visto l'art. 213, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale "L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di

informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”;

preso atto che con provvedimento di data 24 novembre 2021, pubblicato in GURI n. 305 di data 24 dicembre 2021, successivamente modificato, ANAC ha approvato il Bando tipo 1/2021 “Schema di disciplinare di gara - Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, ma che non si dispone ad oggi di uno schema di disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento di lavori pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

atteso che per la procedura in oggetto, con le specifiche caratteristiche sopra descritte, non esiste uno schema tipo approvato da ANAC e che – alla luce e premesso tutto quanto sopra esposto – l'Ufficio Gare lavori del Servizio Appalti e partenariati ha redatto lo schema di disciplinare di gara per la procedura oggetto del presente provvedimento seguendo, per quanto possibile, lo schema-tipo dell'ANAC sopra citato, ma apportando le necessarie e opportune modifiche al testo per adeguarlo alla normativa locale (e ad altre prescrizioni attinenti lo specifico ordinamento dell'Amministrazione comunale) oltre che allo specifico settore di riferimento, trattandosi di appalto integrato quindi di lavori e progettazione;

ritenuto di ammettere alla gara, in considerazione delle vigenti disposizioni normative che disciplinano il settore dei contratti pubblici, i soggetti indicati nell'art. 36 comma 1 della L.P. n. 26/1993 s.m., che si dimostrino in possesso dei requisiti di seguito indicati:

1. Requisiti generali:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.;
- assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., vale a dire di non versare nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m..
- accettazione clausole contenute nel patto di integrità ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;

2. Requisiti di qualificazione/partecipazione per la realizzazione dei lavori: possesso di qualificazione rilasciata da un organismo di attestazione – SOA – per categorie e classifiche adeguate all'importo e tipologia di lavori posti a base di gara (come precisato dettagliatamente nel disciplinare di gara);

3. Requisiti dei soggetti incaricati della progettazione definitiva ed esecutiva:

A requisiti di idoneità:

- nel caso di liberi professionisti singoli o associati: iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. In particolare ciascun professionista deve essere iscritto al pertinente albo professionale (qualora costituito) e deve altresì possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge, se ed in quanto richiesto dalla mansione effettivamente svolta;
- per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria artigiano e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;
- il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
- nel caso di raggruppamenti temporanei tra impresa e più di uno dei soggetti di cui all'art. 20 della l.p. n. 26/1993: è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista abilitato da meno di 10 anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, ai sensi dell'art. 20, co. 5-bis, della l.p. n. 26/1993;

B requisiti di capacità economica e finanziaria:

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura e altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del regolamento di attuazione della l.p. n. 26/1993, realizzato nei migliori cinque degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del disciplinare per un importo pari ad almeno euro 1.710.843,54;

C requisiti di capacità tecnica e professionale:

- avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare, di incarichi relativi a servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie E.12, S.03, IA.01, IA.02, IA.03 ai sensi dell'art. 8 del dm 17 giugno 2016, il cui

importo complessivo, per ogni classe e categoria, è almeno pari a una volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva classe e categoria secondo quanto puntualmente indicato nel disciplinare di gara.

- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare, di due incarichi (c.d. servizi di punta) relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie E.12, S.03, IA.01, IA.02, IA.03 cui si riferiscono gli incarichi da affidare, analoghi a quello oggetto dell'affidamento per dimensioni e caratteristiche tecniche, il cui importo sia almeno pari, per ognuna delle classi e delle categorie dei lavori, a 0,40 volte il valore stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17.06.2016, nell'ambito della stessa categoria di opere, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi in gara sono individuate nel Disciplinare di gara così come la suddivisione dei requisiti in capo ai partecipanti;

- numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara, pari ad almeno n. 8 (otto) unità. Per il dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara.

La comprova dei requisiti è fornita secondo quanto dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara;

atteso che la comprova del possesso di tutti i requisiti sopra indicati per quanto riguarda la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti, GEIE e consorzi stabili in ragione della forma di partecipazione è specificata dettagliatamente nel Disciplinare di gara;

ritenuto che l'offerta tecnica, in considerazione del fatto che è richiesta in sede di offerta la presentazione degli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo, debba essere presentata su supporto informatico (dato il numero degli elaborati e le dimensioni dei relativi file, soprattutto per quanto riguarda gli elaborati grafici) e consegnata in apposito plico chiuso secondo le indicazioni che saranno precisate nel Disciplinare di gara, fermo restando le specifiche indicazioni di cui al Disciplinare di gara, cui si rinvia;

ritenuto opportuno, a fini acceleratori e anche in ragione di quanto previsto dall'art. 2 comma 8 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m., con riguardo alla procedura di cui all'oggetto che ci si avvalga del sistema di inversione procedimentale di cui all'art. 4 bis della L.P. n. 2/2020 e s.m.;

dato atto che,

richiamato, per quanto riguarda il subappalto, l'art. 26 comma 1 ultimo capoverso della L.P. n. 2/2016 e s.m. ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla L. n. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016 e s.m., per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente Progetto, effettuata tale verifica, ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano

pagina 12/17

quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal Capitolato speciale d'appalto, in coerenza con le previsioni dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m., del Capo IV del Titolo VI del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che, per quanto riguarda il subappalto relativo all'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera, trova applicazione l'art. 20 comma 12 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m., che dispone: "L'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative alla caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche, ai sondaggi, ai rilievi, alle misurazioni e alle picchettazioni, nonché alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista";

ritenuto di non prevedere per gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara l'effettuazione del sopralluogo tecnico dei luoghi di esecuzione del contratto;

ritenuto di considerare anomala l'offerta ai sensi dell'art. 58.29 comma 2 della L.p. n. 26/1993 e s.m. che prevede quanto di seguito: "Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara". Ai sensi dell'art. 58.29 comma 3 della L.p. n. 26/1993 e s.m., "in ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base a elementi specifici appare anormalmente bassa";

ritenuto di richiedere agli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara la documentazione comprovante la costituzione – a garanzia della serietà dell'offerta – di una garanzia provvisoria, ai sensi e con le modalità previste negli atti di gara nonché ai sensi dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nella misura pari al 2% dell'importo posto a base di gara. Il valore della garanzia potrà essere ridotto nelle ipotesi previste dall'ar. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

attesa la necessità di richiedere, secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la documentazione comprovante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del medesimo Decreto legislativo, al fine di garantire l'Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'operatore economico aggiudicatario, nella misura rapportata all'importo contrattuale per tutta la durata del contratto (e tenuto conto delle riduzioni previste);

atteso che nel Capo 5 "Disciplina economica" del Capitolato speciale d'appalto sono previsti, tra l'altro, i termini e le modalità di pagamento;

ritenuto che l'impresa mandataria debba assumere in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, al fine di assicurare che la mandataria sia effettivamente il soggetto più qualificato in rapporto al complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto;

ritenuto di prevedere nel disciplinare che, ove sussistano ragioni di urgenza e in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia;

preso atto, inoltre, dell'opportunità che negli atti di gara, al fine di assicurare il regolare svolgimento della procedura e la sua conclusione con buon esito, siano inserite le clausole di seguito indicate:

- riserva della facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e/o nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all'importo a base di gara;
- riserva della possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata

dalla Commissione tecnica idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni del presente provvedimento e degli atti di gara;

- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Solo se poi gli stessi punteggi parziali di prezzo e offerta tecnica saranno anch'essi uguali, si procederà con sorteggio in seduta pubblica;
- l'avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 2, comma 6, della legge provinciale n. 2/2020 e s.m.;

rilevato che è in corso di approfondimento la valutazione circa una possibile riorganizzazione delle competenze tra l'Amministrazione comunale e A.S.I.S. (ente strumentale dell'Amministrazione stessa) in ordine alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di natura sportiva e che pertanto, nelle more della conclusione di tale approfondimento e ferme restando le attribuzioni dei competenti organi dell'amministrazione comunale al riguardo, appare necessario prefigurare fin d'ora la possibilità che A.S.I.S. subentri nella stipula e nella gestione ed esecuzione del contratto o anche nella sola gestione ed esecuzione del contratto in base al contratto di servizio da sottoscrivere tra i citati enti nell'ambito del possibile rinnovo dell'affidamento in house all'Azienda speciale citata;

ritenuto pertanto che quanto previsto nel prosieguo con particolare riferimento alle fasi di stipula e/o gestione ed esecuzione del contratto dovrà essere aggiornato in esito a quanto riportato al capoverso precedente;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D68B18000200007;

ritenuto di procedere all'affidamento delle voci indicate nel quadro economico come di seguito:

- i lavori e la progettazione di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 9.977.440,96 (i.v.a. e oneri previdenziali spese tecniche esclusi) mediante appalto integrato come sotto meglio specificato,

- i lavori di cui alla voce B), per l'importo di euro 58.000,00 (i.v.a. esclusa), in economia mediante affidamento all'appaltatore principale sulla base di liste di noli, materiali, mezzi e manodopera, ai sensi dell'art. 152 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

- i lavori di cui alla voce D1) per l'importo di euro 35.000,00 (i.v.a. esclusa) a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. b-ter e comma 4 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., trattandosi di forniture di servizi o lavori da affidare alle società proprietarie dei sottoservizi, stipulando contratto mediante scambio di corrispondenza o mediante schema contrattuale predisposto.

Inoltre, il quadro economico prevede la voce C1) arredi centro natatorio da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti e per la quale verrà elaborata specifica perizia di spesa nelle successive fasi della progettazione.

Atteso che nel quadro economico è prevista la voce E4) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività tecniche connesse all'esecuzione dei lavori che saranno realizzate anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile,

con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;
vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.P. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;
- la L.P. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.P. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- la L.P. n. 18/2021 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. (e relativi atti attuativi);
- il Decreto sindacale 209/2021/05 prot. n. 285328/2021 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;
- la propria nota istruttoria di data 20 giugno 2023 prot. n. 183860;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di indire una procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione (c.d. appalto integrato) - per un importo a base di gara euro 9.977.440,96 (al netto di oneri previdenziali, assistenziali e Iva) - del Nuovo centro natatorio Area Sportiva Ghiaie – p.ed. 1529/1 (ora 1529/25) C.C. Trento (in conformità ai CAM) – Opera 6211, ai sensi dell'art. 30 bis e 30 comma 5 ter lett. c) della L.P. n. 26/1993 e s.m., svolta con modalità telematica, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato ai sensi degli artt. 16 e 17, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. n. 26/1993 e s.m. nel rispetto di quanto stabilito nel presente atto e secondo gli indirizzi indicati nella deliberazione della Giunta comunale 21.06.2023 n.175, immediatamente eseguibile;
2. di approvare lo schema di Disciplinare di gara, redatto dall'Ufficio Gare lavori del Servizio Appalti e partenariati, dando mandato allo stesso di integrarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti e di modificarlo secondo quanto si renderà necessario per eventuali disposizioni normative sopravvenute;
3. di approvare l'elaborato “Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili;
4. di subordinare il perfezionamento del rapporto con l'aggiudicatario della gara alla stipulazione del relativo contratto, da formalizzare nella forma di atto pubblico informatico, autorizzando il

pagina 15/17

soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;

5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3 lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 12 comma 3 del suddetto Regolamento la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione del contratto (salva diversa disposizione come sotto specificato);
7. di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa al presente atto, quanto disposto ai punti 4, 5 e 6 di cui sopra dovrà essere aggiornato in relazione al possibile subentro di A.S.I.S. nella stipula e nella gestione ed esecuzione del contratto o anche nella sola gestione ed esecuzione del contratto in base al contratto di servizio da sottoscrivere tra i citati enti nell'ambito del possibile rinnovo dell'affidamento in house all'Azienda speciale citata;
8. di stabilire che, ove sussistano ragioni di urgenza e in conformità di quanto previsto dall'art. 7 della L.P. n. 2/2020 e s.m. l'Amministrazione ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio dell'affidamento in via anticipata rispetto alla stipulazione del relativo contratto, decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto e previa verifica dell'assenza di impedimenti previsti dalla vigente normativa antimafia;
9. di dare atto che il progetto preliminare per l'opera Nuovo centro natatorio Area Sportiva Ghiaie – p.ed. 1529/1 (ora 1529/25) C.C. Trento (in conformità ai CAM) – Opera 6211 - variante 1, è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n. 165 di data 19 giugno 2023;
10. di dare atto che:
 - la somma di euro 10.715.609,48 (i.v.a. compresa) quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Edilizia pubblica 13.05.2022 n. 51/20 di euro 44.390,52 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
 - la somma di euro 1.470.000,00 (i.v.a. compresa) è stata prenotata con la deliberazione giuntales 27.12. 2022 n. 379;
 - la somma di euro 680.000,00 (i.v.a. compresa) è stata prenotata con la deliberazione giuntales 19.06.2023 n. 165;
11. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D68B18000200007.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
ing. Isabella Weber

Trento, addì 22/06/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

| Determinazione Dirigenziale | |
|-----------------------------|------------------|
| N. 51/ 22 | di data 22/06/23 |
| | |

Oggetto: L.P. N. 26/1993 E S.M., L.P. N. 2/2016 E S.M. E D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA REALIZZAZIONE (C.D. APPALTO INTEGRATO) DEL NUOVO CENTRO NATATORIO AREA SPORTIVA GHIAIE " P.ED. 1529/1 (ORA 1529/25) C.C. TRENTO (IN CONFORMITÀ AI CAM) " OPERA 6211 - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 9.977.440,96 (AL NETTO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E IVA). INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE ATTI

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 23 giugno 2023